

Settore Organi di Giustizia
Prot. n. 2635/GF

Roma, 15 aprile 2010

Ai Sigg. Consiglieri Federali
Loro Sedi

Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali
Loro Sedi

Agli Organi di Giustizia della
F.P.I.
Loro Sedi

COMUNICATO n.20 del 15 aprile 2010

Oggetto : Decisioni degli Organi di Giustizia.

A) Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Alberto Raguzzino, assistito dalla sig.ra Giuseppina Fabozzi Segretario degli Organi di Giustizia, ha assunto le seguenti decisioni :

1) Delibera del Giudice Sportivo Nazionale- Proc. 20/2009 a carico di Urbano Nicola Presidente Boxe San Salvo.Decorrenza dall'8 aprile 2010.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
... .omissis

"P.Q.M.

Letto l'art. 3 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara il Sig. Urbano Nicola colpevole delle violazioni a lui contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale per la durata di **giorni 90** ed all'ammenda di €. 200,00.

La sospensione dovrà essere eseguita al termine della espiazione di precedente condanna, mentre il pagamento dell'ammenda dovrà avvenire nei termini previsti dal regolamento".

2) Delibera del Giudice Sportivo Nazionale – Procedimento n. 25/2009 a carico di Gabriele Sarti, tecnico Boxe Mugello. Notificata in data 29 marzo 2010.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
... .omissis

"P.Q.M.

Letto l'art. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara il Sig. Sarti Gabriele colpevole delle violazioni a lui contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale per la durata di mesi **otto** ed all'ammenda di €. 400,00".



3) Delibera del Giudice Sportivo Nazionale – Procedimento n. 35/2009 a carico del signor Cosenza Francesco (già tesserato Picardi Boxe) ed altri – Campionati Italiani Schoolboys e Juniores – Pomezia 25 ottobre 2009.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
..... omissis

"P.Q.M.

Letti l'art. 3, comma 1, 2 e 4; l'art. 4 comma 1, 2 e 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;

dichiara

COSENZA Francesco nato a Napoli il 28.12.1970

PICARDI BOXE ASD in persona del suo legale rapp.te pt
Colpevoli dei fatti loro ascritti e per l'effetto

condanna

COSENZA Francesco come in epigrafe generalizzato alla **radiazione** con cancellazione definitiva dai ruoli federali con conseguente preclusione alla partecipazione a qualsiasi titolo a qualunque attività agonistica, sociale o federale e alla permanenza in qualsiasi settore della FPI.

PICARDI BOXE ASD in persona del suo legale rapp.te pt alla sanzione dell'ammenda di €. 500,00".

4) Errata Corrigere del G.S.N. alla decisione n.14/2010 – Proc. n. 35/2009 a carico di Cosenza Francesco e Cosenza Donato (Picardi Boxe ASD)- Campionati Italiani Schoolboys e Juniores Pomezia 25 ottobre 2009.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
..... omissis

"P.Q.M.

dichiara

COSENZA Donato nato a Napoli l'11 luglio 1992 matricola n. 33940 colpevole dei fatti a lui ascritti e per l'effetto lo condanna al pagamento dell'ammenda pari ad €. 50,00 (cinquanta/00) da versarsi nei dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento o dalla comunicazione e comunque non oltre il 25 aprile 2010".

5) Proc. N. 37/2009 a carico di Boschiero Devis, tesserato Boxe Forte Venice.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
..... omissis

"P.Q.M.

Letti l'art. 10 dello Statuto egli artt. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;

dichiara

il pugile **Boschiero Devis** colpevole delle violazioni ad esso contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione da ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale per la durata di mesi quattro e giorni 15 con decorrenza dal 16 novembre 2009 **al 31 marzo 2010"**.

**6) Proc. N. 42/2009 a carico del tecnico Stifani Francesco Salvatore ed altri –
Fase Interregionale Camp. Ital. Assoluti/Reggio Calabria 7 novembre 2009.**

Il Giudice Sportivo Nazionale,
..... omissis

“P.Q.M.

Letti l'art. 3, comma 1 e 2; l'art. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara

il tecnico **Francesco Salvatore Stifani** colpevole delle violazioni ad esso contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione da ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale fino al **25 ottobre 2010**”.

**7) Proc. N. 42/2009 a carico del pugile Guido Fernando ed altri – Fase
Interregionale Camp. Ital. Assoluti/Reggio Calabria 7 novembre 2009.**

Il Giudice Sportivo Nazionale,
..... omissis

“P.Q.M.

Letti l'art. 3, comma 1 e 2; l'art. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara

il pugile **GUIDO Fernando** colpevole delle violazioni ad esso contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione da ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale a partire dalla data della presente e fino al giorno **15 ottobre 2010**”.

**8) Procedimento n. 40/2009 a carico del Sig. Rotondi Emiliano (ASD New Boxe) -
Campionati Italiani Assoluti 2009 Fase Regionale Eliminatorie del 04/11/2009.**

Il Giudice Sportivo Nazionale,
..... omissis

“P.Q.M.

Letto l'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara

Rotondi Emiliano colpevole delle violazioni ad esso contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale per giorni 45 con decorrenza dal 16 aprile 2010 e fino al **30 maggio 2010** nonché al versamento dell'ammenda di €. 100,00”.



B) La Commissione d'Appello Federale, riunitasi il 5 marzo 2010, presieduta dall'avv. Alberto Marani Toro, ha assunto la seguente decisione:

Deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping a carico del pugile dilettante Giodi Scala (Boxe Luigi Quadrini). Procedimento n. 109/2009 nel registro della Procura Antidoping (notificato il 18 marzo 2010).

La Commissione,
..... omissis

"PQM

commina al pugile **Giodi Scala** la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva per il periodo di **2 anni** ai sensi dell'art. 10.2 del Codice WADA, dedotto il presofferto e dispone l'invalidazione del risultato della competizione".

C) Il Tribunale Nazionale Antidoping, riunitosi in data 16 febbraio 2010, presieduto dall'avv. Luca Fiormonte, ha assunto la seguente decisione:

Decisione del T.N.A. nel Procedimento Disciplinare n. 124/2009 nel registro della Procura Antidoping a carico del pugile Benito Orsomando(A.S.D. Boxe Galliate).

Il T.N.A.,
..... omissis

"P.Q.M.

il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell'atleta Benito Orsomando, visti gli artt. 10.4 e 2.1 del Codice Wada, rilevato l'illecito commesso, infligge all'atleta la squalifica per **mesi 6** (sei) con decorrenza **dal 18/11/2009** e scadenza **al 17/05/2010**.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla FPI e alla Società di appartenenza all'epoca dei fatti (ASD Boxe Galliate).

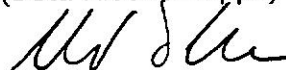
Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del TNA per giorni 2(due)".

I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione al presente comunicato, in particolare informando i Commissari di Riunione circa la posizione disciplinare dei propri affiliati e tesserati. Il testo del presente comunicato verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Dott. Alberto Tappa)



pubblicato in Roma il 15 aprile 2010

